

STATUTO

FANFARA ANA

PIEVE DI BONO - TN



1959-2019 "60° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE"

Preambolo

La fanfara di Pieve di Bono nasce nel 1959 come corpo musicalmente libero, vivendo la vita intensa degli alpini in congedo, le feste popolari, le occasioni sportive.

Subito si immette nella cronistoria dei Gruppi ANA delle Giudicarie, che fra il 1952 e il 1959 hanno messo radici nei principali centri della valle.

Il documento di costituzione viene firmato dai primi soci il 4 settembre, ma la nascita ufficiale porta la data del debutto, il 29 novembre, sotto la guida del maestro Agostino Bertini e con la presidenza di Edoardo De Biasi.

Nei primi anni banda e fanfara vanno avanti come due corpi uniti ma con due repertori diversi, fino al 1966, quando decidono di darsi ciascuno una vita autonoma. Il 15 gennaio 1966 sarà uno statuto a sancire la separazione.

Le uscite della fanfara sono molto numerose (oltre 250 nel 1984 in occasione del venticinquesimo di fondazione).

Nel 1967 si aggiudica il secondo posto al concorso internazionale delle fanfare militari di Mons, in Belgio. Quindi presenza a tutte le adunate alpine nazionali, ma anche ai vari impegni Sezionali non ultimo il Pellegrinaggio in Adamello.

Il 30 agosto 1997 la fanfara partecipa al 6° incontro italo-austriaco per la pace.

Nonostante le difficoltà nell'integrare il proprio organico, dovuto principalmente alla fine del servizio di leva, riesce a consolidare una squadra di 28-30 unità impegnate in 50 prove all'anno con una media di trenta uscite. Costantemente migliora la propria qualità musicale ed il proprio repertorio tanto da venir indicata come una delle migliori fanfare del Trentino.

Raggiunge l'obiettivo di festeggiare il 60° anniversario di fondazione, occasione vissuta con le proprie famiglie e con le consorelle Banda di Pieve di Bono e Coro Azzurro di Strada.

Non dimentica quanti hanno permesso al sodalizio di raggiungere tale traguardo e quanti, compagni di viaggio, sono andati avanti, ...



Titolo I – Costituzione e scopi

Art 1. Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Fanfara A.N.A. di Pieve di Bono" di seguito indicata anche come "Associazione" o "Fanfara".
2. La Fanfara ha sede legale nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pieve di Bono-Prezzo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio del Comune ove ha sede, ma potrà operare anche in tutto il territorio provinciale, nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art 2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

- 
1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" possono essere inseriti nella denominazione sociale e indicati;
 2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Tale facoltà diventerà un obbligo in seguito all'istituzione.

Art 3. Affiliazione

1. La Fanfara è affiliata alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento (di seguito Federazione) ed è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri soci lo Statuto della Federazione, i regolamenti e le disposizioni adottate dagli organi sociali della stessa.
2. La Fanfara opera nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini, con il riconoscimento della Sezione A.N.A. di Trento.
3. La Fanfara, nella corrispondenza e nelle proprie comunicazioni istituzionali dà evidenza dell'affiliazione alla Federazione e all'Associazione Nazionale Alpini.

Art 4. Scopi e attività

1. La Fanfara di Pieve di Bono è apartitica e aconfessionale. Fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. La Fanfara persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. costituire e mantenere attivo un corpo musicale fra i propri associati, curandone la formazione, la promozione e l'attività musicale;
 - b. coltivare e mantenere attiva la tradizione culturale fanfaristica, preservandone i costumi, le insegne e i simboli che storicamente la identificano;

- c. favorire la diffusione e la conoscenza della musica in favore della popolazione locale, degli ospiti, delle famiglie e dei giovani;
 - d. promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative orientate alla musica, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del proprio territorio;
 - e. dare ai propri associati la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica.
3. Le suddette finalità sono perseguite attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore:
- a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i);
 - b. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (art. 5, comma 1, lettera k);
 - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss. mm. (art. 5, comma 1, lettera f);
 - d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l);
4. L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:
- a. presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della propria comunità con il proprio organico;
 - b. organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni musicali;
 - c. favorire la cultura della musica, in particolare quella strumentale, con iniziative aperte a tutti e intesa come servizio socio-culturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni la propria comunità, le famiglie, i giovani;
 - d. organizzare seminari e convegni;
 - e. organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi;
 - f. svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
5. La Fanfara può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali. Esse dovranno essere svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. La Fanfara potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dai successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 5. Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto in materia di composizione del Consiglio direttivo.

Art 6. Associati

1. Sono ammessi a far parte della Fanfara le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, sempreché aderiscano alle finalità istituzionali dell'Associazione e a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci musicisti: soci persone fisiche che versano la quota associativa, partecipano e contribuiscono con regolarità all'attività musicale realizzata dall'Associazione;
- Soci onorari: soci persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può stabilire, a titolo facoltativo, una quota associativa;
- Soci sostenitori: soci persone fisiche o giuridiche che versano una quota associativa maggiorata rispetto a quella base.

Art 7. Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Nella domanda deve altresì essere indicato se il richiedente intende essere ammesso come socio musicista o come socio sostenitore.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per l'ammissione a socio musicista il Consiglio Direttivo delibera sentito il parere vincolante del Maestro, il quale, anche tenuto conto delle esigenze di organico del corpo musicale, dovrà valutare il possesso di idonea conoscenza pratica e teorica nel campo della musica strumentale.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Qualora l'appello riguardi la richiesta di ammissione a socio musicista, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Maestro.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. L'ammissione a socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art 8. Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dall'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea, che è disciplinato dall'art. 16, comma 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d. partecipare con regolarità all'attività musicale della fanfara se soci musicisti.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art 9. Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli

associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'associato appartenente alla categoria dei soci musicisti - qualora si assenti ingiustificatamente dall'attività musicale della banda per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi - non potrà rimanere inserito in tale categoria. Il consiglio direttivo, sentito lo stesso socio musicista e il parere del Maestro, potrà stabilire il suo trasferimento in altra categoria di soci.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di passaggio da una categoria all'altra, pronunciato dal Consiglio direttivo e sentito il parere del maestro deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato passato di categoria può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In entrambi i casi. In entrambi i casi l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 10. Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV – Organi sociali

Art. 12. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.

Art. 13. L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta o messaggio elettronico¹ almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 2 (due) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o in sua assenza da un verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

¹Per "posta elettronica" si intende una email e per messaggio elettronico si può intendere sia un sms che un messaggio scambiato attraverso uno degli applicativi condivisi di messaggia elettronica istantanea (Whatsapp, Telegram, Messenger, Signal ecc)

Art. 14. Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - d. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - e. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - h. deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c. deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta e si è in presenza di una palese e prolungata inattività dell'ente, il Consiglio dei delegati può indire allo scopo una nuova assemblea straordinaria ove in seconda convocazione può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16. L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempreché essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi mentre non spetta il diritto di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci appartenenti alla categoria dei soci musicisti. Tale vincolo potrà essere derogato solo qualora non vi sia un numero sufficiente di soci musicisti disponibili ad assumere la carica, circostanza di cui dovrà essere dato atto nel verbale assembleare di nomina.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o altra forma di posta o messaggio elettronico il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Sono fatte salve le convocazioni d'urgenza, la cui motivazioni dovrà essere comprovata da valido motivo e posta in votazione all'inizio della seduta.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o in sua assenza da un verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19. Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, avendo come finalità primaria quella di promuovere e valorizzare l'attività musicale della fanfara;
 - c. approvare il programma dell'attività musicale dell'Associazione proposto dal Maestro;
 - d. sentito il preventivo parere del consiglio direttivo della Federazione, approvare le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
 - e. conferire o revocare l'incarico di Maestro della Fanfara ad un soggetto in possesso di comprovata esperienza in tale ambito;
 - f. nominare fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - g. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - q. proporre all'assemblea l'ammissione a socio onorario.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale dell'attività amministrativa e della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. La carica di Tesoriere può essere affidata a un consigliere o allo stesso segretario o può essere assunta dal Presidente. Il Tesoriere seguendo le indicazioni del presidente e disponendo di delega operativa sui conti bancari e/o postali presiede alla gestione contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili dandone resoconto periodico o su richiesta al Presidente.

Art. 20. Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo: le dimissioni sono immediatamente esecutive e non necessitano di accettazione;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 3, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In ogni caso dovrà risultare rispettato quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o il vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21. Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali o conti di deposito ed eseguire le operazioni bancarie necessarie alla gestione dell'associazione, con possibilità di delega operativa al tesoriere;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22. Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23. Il Maestro della Fanfara

1. Il Maestro è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce compenso, diritti ed obblighi in apposito incarico scritto.
2. Il Maestro della Fanfara è il soggetto a cui è demandata la direzione artistica dell'attività musicale dell'Associazione e predispone il programma musicale dell'Associazione, che sottopone al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
3. Il Maestro esprime pareri vincolanti per l'ammissione e per il passaggio da una categoria all'altra dei soci musicisti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 9, comma 4, del presente Statuto.
4. Il Maestro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, nonché alle assemblee dei soci convocate per deliberare l'ammissione o il passaggio da una categoria all'altra dei soci musicisti, se convocato dagli stessi organi sociali.
5. La carica di Maestro è compatibile con quella di socio, di componente del consiglio direttivo e con altre cariche sociali. In tal caso, in deroga al precedente comma 4, il soggetto prescelto conserva il proprio diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo, fatto salvo per quanto concerne le decisioni di cui al precedente comma 1.

Art. 24. Corpi musicali

1. Il corpo musicale della Fanfara è composto dal Maestro, da soci musicisti e può essere occasionalmente integrato da musicisti esterni.
2. Il corpo musicale deve essere in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione ed è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.
3. L'associazione può promuovere la formazione di corpi musicali ulteriori, per esempio un gruppo giovanile, la cui attività sia accessoria rispetto al corpo musicale principale o propedeutica al passaggio dei propri componenti nello stesso.

Titolo V – I libri sociali

Art. 25. Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Titolo VI – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27. Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 28. Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, redatto nella forma del rendiconto per cassa come disposto dall'art 13 del codice del terzo settore e in conformità alla modulistica approvata con decreto ministeriale del 5 marzo 2020 e successive modifiche, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altre fanfare affiliate alla Federazione o alla Federazione stessa purché costituite in forma di APS e iscritte nel Registro Provinciale. A decorrere dall'istituzione del RUNTS, il patrimonio residuo in caso di scioglimento dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore affiliati alla Federazione o alla Federazione stessa se ente del Terzo Settore.



Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 30. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Il presente Statuto, approvato ad unanimità di voti favorevoli dall'Assemblea Generale nella seduta straordinaria di data 04/02/2023 viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, previa lettura datane agli intervenuti.

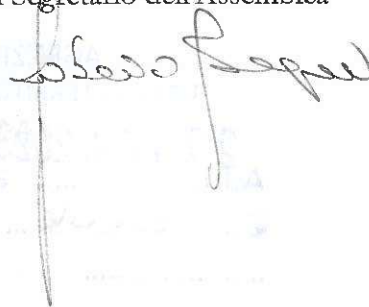
Si compone di 30 articoli.

Abroga e sostituisce il precedente Statuto approvato dall'Assemblea in data 03/09/2021.

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea



inciale di Tr

Agenzia delle Entrate

La FANFARA ANA PIEVE DI BONO con sede nel comune di PIEVE DI BONO-PREZZO –
C.A.P. 38085 – Via ROMA n. 39 – c.f. 86006690225, P.IVA 02578840221 è iscritta d'ufficio al RENTIS
al n. di repertorio 77218 con decorrenza 07/11/2022
"Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell' art. 82, commi 3 e 5, del codice del Terzo
Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117"

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TIONE DI TRENTO
27 FEB. 2023 REGISTRATO
Addi al n. 100 serie 3
€ ESENE DLGS 112/2017



ASSISTENTE
TIZIANA BRAMBILLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera
Zona e hede